

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 68, DL n. 18/2020

Art. 157, DL n. 34/2020

Art. 1, DL n. 7/2021

+39.0541.626348

info@studiotorroni.com

Via Emilia n. 3009
Santarcangelo (RN)

Vi rammentiamo le proroghe di prossima scadenza.

E' stato disposto lo slittamento:

- del **termine iniziale e finale di notifica degli atti di accertamento**, contestazione, irrogazione delle sanzioni, ecc. emessi entro il 31.12.2020, per i quali gli invii sono stati sospesi a seguito dell'emergenza COVID-19. Ora la notifica è prevista nel periodo 1.3.2021 - 28.2.2022 (in luogo del periodo 1.2.2021 - 31.1.2022);
- del **termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento** relative alle dichiarazioni presentate nel 2017 / 2018, ora prorogato a 14 mesi (anziché 13 mesi).

È inoltre previsto che il versamento delle somme relative a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento, ecc., scadenti nel periodo 8.3.2020 - 28.2.2021 (in precedenza 31.1.2021), sia effettuato entro il 31.3.2021 (anziché entro l'1.3.2021)

PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE / AVVISI DI ACCERTAMENTO

Il comma 2 del citato art. 1, interviene altresì sull'art. 68, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" che ha disposto la **sospensione dei termini di versamento** delle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010 atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IIVA all'importazione
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

I versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 -28.2.2021, che pertanto dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.3.2021.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nelle citate FAQ, in alternativa al pagamento in unica soluzione è comunque **possibile richiedere la rateizzazione**.

La sospensione dei versamenti riguarda **anche le rate in scadenza nel periodo 8.3.2020 28.2.2021**. Le stesse dovranno essere **versate entro il 31.3.2021**.

Merita rammentare che la proroga in esame non interessa il termine di versamento delle **rate scadute nel 2020** con riferimento alla c.d. "**rottamazione dei ruoli**" e del c.d. "**saldo e stralcio**", che va pertanto effettuato **entro l'1.3.2021**.

DECADENZA PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE

A seguito dell'introduzione, ad opera del DL n. 34/2020, del comma 2-ter al citato art. 68, DL n. 18/2020, relativamente:

- ai **piani di dilazione in essere all'8.3.2020**;
- ai **provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.12.2020** (il termine originario, fissato al 31.8.2020, è stato prorogato al 15.10.2020 dal DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" e al 31.12.2020 dal DL n. 129/2020, c.d. "Decreto Riscossione");

la **decadenza dal beneficio della rateazione** con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si determina in caso di **mancato pagamento**, nel periodo di rateazione, di **10 rate**, anche non consecutive.

Va evidenziato che con l'art. 7, DL n. 157/2020, c.d. "Decreto Ristori-quater", le cui previsioni sono state trasfuse in sede di conversione nell'art. 13-decies, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori":

A. relativamente alle richieste di rateazione presentate nel periodo 30.11.2020 - 31.12.2021:

- è elevato a € 100.000 (in luogo di € 60.000) il limite al cui mancato superamento il contribuente non è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine di poter ottenere la dilazione;
- con riferimento ai **provvedimenti di accoglimento emessi**, gli effetti di cui al comma 3, lett. a), b) e c) dell'art. 19, DPR n. 602/73 (decadenza automatica dalla rateazione; riscossione in unica soluzione dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto; possibilità di nuova rateazione del carico se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate) si determinano in caso di **mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate anche non consecutive**;

B. per i carichi contenuti nei **piani di dilazione** per i quali, **anteriamente** alla data di inizio della sospensione di cui al citato art. 68, commi 1 e 2-bis (**8.3.2020 ovvero 21.2.2020** per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni individuati nell'Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. "zona rossa" di prima istituzione), **è intervenuta la decadenza** dal beneficio, possono essere **nuovamente oggetto di dilazione presentando apposita domanda entro il 31.12.2021 senza obbligo di versare le rate scadute** alla data della relativa presentazione.

La possibilità di ottenere una nuova rateazione, senza necessità di pagare le rate scadute, è applicabile anche in caso di decadenza dalla c.d. "rottamazione-ter" e dal c.d. "saldo e stralcio" a causa del mancato pagamento delle rate previste nel 2019.

❖ **PROROGA NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO**

Il citato art. 1, comma 1, intervenendo sul comma 3 del predetto art. 157, ha altresì **prorogato da un anno a 14 mesi** (in luogo dei 13 mesi previsti dal DL n. 3/2021) **i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento** stabiliti dall'art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 e fissati rispettivamente entro il 31.12:

Tale proroga riguarda le:

- **dichiarazioni presentate nel 2018**, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- **dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017**, per le somme che risultano dovute ai sensi dei citati artt. 19 e 20, TUIR;
- **dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018**, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter, DPR n. 600/73.

PROROGA NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI, DI IRROGAZIONE SANZIONI, ETC.

❖ L'art. 1, comma 1 del Decreto in esame, modificando l'art. 157, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", prevede che la notifica dei seguenti atti, emessi entro il 31.12.2020, intervenga nel periodo 1.3.2021 - 28.2.2022 (anziché nel **periodo 1.2.2021 - 31.1.2022**):

- atti di accertamento;
- atti di contestazione;
- atti di irrogazione delle sanzioni;
- atti di recupero dei crediti d'imposta;
- atti di liquidazione;
- atti di rettifica e liquidazione;

per i quali **i termini di decadenza**, calcolati senza tener conto della sospensione di cui all'art. 67, comma 1, DL n. 18/2020, **sono scaduti nel periodo 8.3 - 31.12.2020**.

Inoltre, per effetto della modifica del comma 2-bis del citato art. 157, la medesima proroga, con la conseguente **notifica / invio / messa a disposizione nel periodo 1.3.2021 - 28.2.2022**, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, riguarda i seguenti atti / comunicazioni / inviti elaborati o emessi (anche se non sottoscritti) entro il 31.12.2020:

- **comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari** collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 / controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
- inviti all'adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA di cui all'art. 21-bis, DL n. 78/2010;
- atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'art. 23, comma 21, DL n. 98/2011.

Per tali atti la sospensione degli invii decorre dall'8.3.2020.

LO STUDIO CONSIGLIA...

di recarsi **di persona** presso l'Agenzia Entrate Riscossione per richiedere **copia di un estratto di ruolo** aggiornato, così da consegnarlo al proprio Consulente per valutare la propria posizione ed eventuali possibili soluzioni.

Si precisa che:

- **per i debiti fino a 100.000 euro** è possibile richiedere la rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate in 6 anni (piano ordinario a cui si accede automaticamente);
- **per i debiti superiori a 100.000 euro** occorre allegare documenti che attestino la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica (certificazione ISEE per ditte individuali con regimi fiscali semplificati, il prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa insieme alla copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese per tutte le altre imprese comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria). Se la richiesta viene accolta si accede al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate in 6 anni.

In entrambi i casi si può scegliere fra **rate costanti** o **rate crescenti**.

Concorre a determinare la soglia di 100mila euro, oltre **all'importo** per cui si chiede la rateizzazione, anche il **debito residuo** di piani di dilazione già in corso.

Se l'azienda non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in **72 rate mensili** si può ottenere una rateizzazione fino a **120 rate** di importo **costante**. E', però, necessario possedere i requisiti indicati **dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze** del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti